

ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990
PER LA GESTIONE DELLA
FORESTA DEMANIALE REGIONALE "CHIARANO-SPARVERA"

L'anno ____ addì ____ del mese di ____, nella sede del _____, sita in _____
(____), via _____,

TRA

la Regione Abruzzo, di seguito "Regione" (C.F. 80003170661), rappresentata dal
_____, nato a _____ (____), il __.__.____, in qualità di
_____,
autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con _____ del _____

E

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, di seguito "PNALM" (CF 00707580585) rappresentato dal
Presidente, Prof. Giovanni Cannata, nato a _____ in qualità di Legale Rappresentante

VISTA la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3, "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo" ed in particolare gli artt. 19 "Patrimonio regionale", 20 "Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale" e 21 "Interventi nel patrimonio silvo -pastorale regionale";

VISTO l'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l'implementazione del Piano d'Azione per la tutela dell'Orso bruno marsicano - APA PATOM 2019-2021, sottoscritto sia dalla Regione Abruzzo che dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

CONSIDERATO:

- CHE la gestione attiva del patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo necessita di continue attività, basate sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali;
- CHE le competenze relative alla tutela del demanio forestale della Regione per quanto disposto dall'art. 6 della citata L.R. 3/2014 sono da ascrivere in capo al Servizio della Giunta regionale competente in materia di Politiche Forestali;
- CHE il comma 3 del richiamato articolo espressamente afferma che la Giunta Regionale procede alla verifica dell'assetto organizzativo del Servizio di cui trattasi e approva l'atto di riorganizzazione del medesimo definendone l'articolazione degli uffici sul territorio regionale, il suo funzionamento e le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dello stesso anche per quanto attiene alla gestione del Patrimonio Forestale di proprietà della Regione Abruzzo;
- CHE tra le finalità istitutive del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise vi sono, oltre alla salvaguardia di specie ed habitat protetti, anche la promozione delle attività economiche tradizionali e sostenibili, con particolare riferimento alla zootecnia di montagna ed alla selvicoltura su basi ecosistemiche;

- CHE il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, provvede, tra l'altro, al pagamento, con risorse proprie, degli indennizzi previsti per i danni da lupo e da orso marsicano al settore zootecnico ed agricolo anche all'interno della Zona di Protezione Esterna al Parco;
- CHE il territorio della Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera ricade per la quasi totalità all'interno della Zona di Protezione Esterna di cui sopra;
- CHE il territorio della Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera è in gran parte ricompreso nel SIC IT71100205 denominato "Parco Nazionale d'Abruzzo", per il quale la regione Abruzzo con DGR n. 478 del 05.07.2018 ha adottato le misure di conservazione sito-specifiche;
- CHE con DGR 254/2020 è stato approvato lo schema di convenzione per l'accertamento e la liquidazione dei danni da orso marsicano nei territori esterni all' ZPE del PNALM;
- CHE in data 8.10.2020 tale convenzione è stata sottoscritta tra la Regione Abruzzo ed il PNALM, e con essa, la Regione Abruzzo ha delegato al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise le attività per l'accertamento e la liquidazione dei danni da orso marsicano nei territori esterni all' ZPE del Parco;
- CHE il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è in grado di fornire un valido supporto al competente Servizio della Regione Abruzzo nelle attività di gestione del proprio demanio forestale;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto, finalità della gestione e competenze

1. Il presente accordo di programma regola i criteri e le modalità, per la salvaguardia e la gestione della Foresta Demaniale Regionale "Chiarano-Sparvera" di proprietà della Regione Abruzzo, le cui caratteristiche sono riassunte nella scheda di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Obiettivo del presente accordo di programma è assicurare la gestione del complesso demaniale al fine di conseguire, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) garantire la migliore gestione dei beni ai fini di assicurare la tutela patrimoniale degli stessi;
 - b) garantire le migliori condizioni di tutela del territorio ai fini della conservazione dell'orso marsicano;
 - c) garantire il rispetto delle misure di conservazione sito- specifiche del SIC IT 71100205 "Parco Nazionale d'Abruzzo" adottate con DGR n. 478 del 05.07.2018;
 - d) assicurare supporto logistico ed organizzativo alle attività tradizionali ivi presenti, con particolare riguardo al settore zootecnico, per il quale l'area demaniale è un sito di eccellenza regionale;
 - e) implementare le altre attività che negli anni hanno caratterizzato l'area, con specifico riferimento a quelle turistico ricreative che vedono nell'area da pic-nic dell'Imposto e nelle strutture scioviarie del complesso Aremogna – Monte Pratello siti di eccellenza regionale;
 - f) garantirne l'evoluzione naturale eventualmente supportata da interventi selvicolturali da attuarsi secondo i principi della sostenibilità sistemica;
 - g) assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture presenti nell'area al fine di garantire la completa efficienza e funzionalità nonché preservarle dal possibile degrado.
3. Sul piano operativo i rapporti intercorrono fra il Servizio Foreste e Parchi della Giunta Regionale e il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Art. 3- Modalità della collaborazione

1. Nelle more della redazione ed approvazione del Piano di gestione di cui all'articolo 21, commi 3 e 4 della L.R. 3/2014, la gestione della F.D.R. Chiarano-Sparvera avverrà secondo un programma triennale redatto dal PNALM e approvato dalla Regione, all'interno del quale saranno previste le

iniziative e gli interventi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici del presente accordo.

2. Nell'ambito di tale programma il PNALM presenterà altresì piani annuali di dettaglio, nei quali saranno indicati gli interventi da attuarsi nell'anno di riferimento con le relative risorse finanziarie necessarie e la fonte del finanziamento.
3. Qualora dovesse emergere la necessità di provvedere ad attività e interventi imprevisi, ma funzionali ad assicurare la conservazione del patrimonio e le attività ordinarie urgenti, il PNALM vi provvederà dandone notizia alla Regione.
4. Tutti i lavori agricolo-forestali previsti dal Programma triennale saranno realizzati ove possibile in economia, mediante amministrazione diretta o, in alternativa, mediante affidamento effettuato in applicazione del D.Lgs n. 50/2016, e comunque nel rispetto delle norme proprie del PNALM.
5. La progettazione, la direzione lavori ivi compresa la contabilità degli interventi di gestione, la redazione dei Certificati di Regolare Esecuzione e ogni altro adempimento tecnico-amministrativo previsto dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici sono affidate al personale del PNALM, ove non diversamente previsto.
6. Sono fatte salve le attività di controllo che la Regione Abruzzo ha delegato ad altri organi ed enti in forza di specifiche convenzioni, di cui la stessa darà comunicazione al PNALM

Art. 4 - Concessioni

1. Il Servizio Regionale competente può concedere, a titolo oneroso, a soggetti pubblici o privati, compatibilmente con le finalità previste dall'articolo 2, l'uso temporaneo dei beni immobili facenti parte del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con atto della Giunta Regionale. Di tutto la Regione darà notizia al PNALM.
2. Per la redazione degli atti di cui al comma 1 il Servizio Regionale si avvale dell'apporto dei Servizi Tecnici del PNALM, che collaborano con il medesimo anche nelle fasi di attuazione delle procedure ivi previste.
3. All'Ufficiale Rogante del suddetto Servizio è demandata la tenuta del registro di repertorio ai sensi del comma 1), art. 67, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
4. I rapporti in termini meramente attuativi e operativi tra l'Amministrazione concedente e il concessionario sono curati dal PNALM, ivi compresa la sorveglianza ed il controllo della concessione, restando in capo alla Regione Abruzzo la titolarità giuridica degli stessi.
5. I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale sono introitati su specifico conto corrente. Il competente Servizio Regionale provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa l'emissione dei documenti fiscali e la tenuta dei registri contabili.

Art. 5 - Risorse di esercizio

1. Al fine di assicurare la gestione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto del presente Accordo secondo la programmazione di cui all'art. 3 il PNALM si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'attuazione delle stesse poste, in via ordinaria, a carico del Bilancio dello stesso Ente Parco.
2. Qualora dovessero risultare delle risorse dagli interventi selvicolturali realizzati in attuazione di quanto previsto dal Programma triennale, gli stessi saranno introitati dal PNALM e destinati interamente alla gestione ordinaria del complesso demaniale per le misure previste dal citato programma triennale.
3. Gli interventi saranno attuati e rendicontati annualmente agli uffici della Regione, che si riserva comunque la facoltà di verificare l'attuazione degli interventi previsti.
4. La contabilità specifica sarà gestita in modo unitario attraverso un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Art. 6 - Oneri

1. La collaborazione fornita dal PNALM alla Regione Abruzzo è da intendersi fornita a titolo completamente gratuito.
2. Agli oneri necessari per la gestione della Foresta Demaniale provvederà il PNALM con risorse proprie, eventualmente integrate da specifici stanziamenti previsti nel bilancio regionale secondo quanto dettagliato nei programmi annuali di cui all'articolo 3, c. 2.
3. Gli eventuali introiti derivanti da interventi selvicolturali effettuati all'interno della Foresta Demaniale saranno interamente destinati dal PNALM, previa autorizzazione del Servizio regionale, agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e miglioramento ambientale.

Art. 7 - Entrata in vigore, durata ed aggiornamenti

1. Il presente accordo di programma, sottoscritto con firma digitale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, entra in vigore dalla data di stipula ed ha durata di 3 anni decorrenti dall'approvazione del programma triennale di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Lo stesso potrà essere oggetto di rinnovo previa richiesta formale da parte di una delle parti.
3. Le parti si riservano, comunque, la possibilità di concordare modifiche ed integrazioni al testo, oltre che in relazione ai propri processi di riorganizzazione ed a rilevanti innovazioni legislative, anche a fatti specifici, d'ordine amministrativo e formale e a nuove attività richieste da una delle parti.

Art. 8 - Controversie

1. Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra le parti non risolvibili e componibili in via bonaria la controversia verrà sottoposta al competente Foro di L'Aquila.

Art. 9 - Registrazione

1. Il presente Accordo di Programma sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CON DELEGA ALL'AGRICOLTURA

Emanuele IMPRUDENTE

IL PRESIDENTE DEL PARCO

NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

Giovanni CANNATA

